

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, L'UNIVERSITA' DI PISA, L'UNIVERSITA' DI SIENA E L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA PER L'EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI RICERCA ALLOGGIO DESTINATO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEGLI ATENEI TOSCANI

Il presente Protocollo d'intesa è stipulato

TRA

L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, avente sede legale in Firenze (FI) Viale Gramsci n. 36 - codice fiscale n. 94164020482 e P. IVA n. 05913670484, rappresentata dal Dr. Marco Del Medico, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene e legale rappresentante, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 149 del 10/6/2021, in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n del;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, avente sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, codice fiscale e P.IVA. n. 01279680480, rappresentata dalla Prof.sa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la sede legale, la quale interviene nella sua qualità di Rettore e, in quanto tale, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Ateneo, autorizzata a rappresentare legalmente l'Ente, in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n del

L'UNIVERSITÀ DI PISA, avente sede legale in Pisa Lungarno Pacinotti 43,

codice fiscale n. 80003670504 e P.IVA. n. 00286820501, rappresentata dal Prof. Riccardo Zucchi, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene nella sua qualità di Rettore e, in quanto tale, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Ateneo, autorizzato a rappresentare legalmente l'Ente, in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n del

l'UNIVERSITÀ DI SIENA, avente sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524 e P.IVA. n. 00273530527, rappresentata dal Prof. Roberto Di Pietra, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene nella sua qualità di Rettore e, in quanto tale, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Ateneo, autorizzato a rappresentare legalmente l'Ente, in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n del

l'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, avente sede legale in Siena, Piazza Carlo Rosselli 27/28, codice fiscale n. 80007610522 e P.IVA. n. 00980510523, rappresentata dal Prof. Tomaso Montanari, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene nella sua qualità di Rettore e, in quanto tale, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Ateneo, autorizzato a rappresentare legalmente l'Ente, in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n del

PREMESSO CHE:

- l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha attuato dal giugno 2019, anche su specifico indirizzo della Regione Toscana formulato

al punto 12 della delibera GRT 700 del 5 luglio 2021, un servizio volto a mettere in contatto in modo bidirezionale studenti universitari e locatori privati di unità abitative, al fine di agevolare la ricerca di un posto alloggio per gli studenti fuori sede degli Atenei toscani che non possono accedere al servizio abitativo erogato dall'Azienda stessa;

- il servizio in parola è stato attuato mediante la realizzazione e la messa in funzione di una piattaforma informatica *web-based* con sportello virtuale e multilingua, attraverso la quale i locatori pubblicano i propri annunci e gli studenti individuano con facilità la soluzione abitativa più adeguata e confacente alle proprie esigenze;

- la realizzazione e gestione della suddetta piattaforma informatica è stata affidata dall'Azienda ad operatore economico specializzato a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, con oneri finanziari assunti integralmente dall'Azienda stessa;

- il canone annuale del servizio attualmente in corso di esecuzione è pari ad € 55.800,00 (IVA esclusa)

- dall'esame dei dati relativi agli accessi alla piattaforma e agli accordi che vengono effettivamente perfezionati, al netto delle problematiche connesse all'emergenza sanitaria COVID-19, emerge un riscontro positivo sull'andamento e il gradimento del servizio in questione, tale da indurre l'Azienda a prospettare, in vista della prossima scadenza del contratto di appalto con la società che gestisce la piattaforma, il proseguimento di questa esperienza, programmando la relativa gara di appalto;

- il servizio in questione, per il fatto di essere rivolto alla generalità degli

studenti universitari, assolve ad una finalità che va oltre quelle proprie dell'Azienda e si estende a quelle dell'intero comparto universitario, concorrendo ad elevare l'attrattività delle sedi universitarie interessate con uno strumento che agevola lo studente fuori sede nella gestione di un aspetto che incide nella scelta della sede di studio;

- il servizio di cui trattasi indirizza inoltre al ricorso al mercato delle locazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni, contribuendo in modo rilevante al contrasto al fenomeno dell'evasione che da sempre contraddistingue le locazioni destinate agli studenti universitari;

- l'Azienda si è quindi rivolta agli Atenei di Firenze, Pisa e Siena per accertarne la disponibilità a concorrere alla presente iniziativa, nell'ottica non solo di confermarla ma anche di implementarla;

- le Università di Firenze, Pisa e Siena e l'Università per Stranieri di Siena hanno espresso la disponibilità a collaborare all'iniziativa in questione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

ART.2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Le Parti, come in premessa costituite, convengono sulla necessità di promuovere e realizzare un servizio volto a mettere in contatto in modo bidirezionale studenti universitari e locatori privati di unità abitative, al fine di agevolare la ricerca di un posto alloggio per gli studenti fuori sede degli

istituzioni universitarie toscane che non possono accedere al servizio abitativo erogato dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, da attuarsi mediante la messa in funzione e la gestione di una piattaforma informatica *web-based* con sportello virtuale e multilingua, attraverso la quale i locatori pubblicano i propri annunci e gli studenti individuano con facilità la soluzione abitativa più adeguata e confacente alle proprie esigenze.

Lo sportello virtuale dovrà fornire agli utenti italiani e stranieri assistenza adeguata e professionale in fase pre-contrattuale anche relativamente alla comprensione del contratto stesso e post-contrattuale fino alla registrazione del contratto di affitto all'Agenzia delle Entrate.

Le Parti convengono sull'opportunità di prendere le mosse dall'esperienza maturata dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con il servizio attualmente in corso di erogazione.

Le Parti convengono altresì di affidare la messa in funzione e la gestione della piattaforma di cui sopra ad operatore economico specializzato a seguito di apposita procedura di gara da espletarsi secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 3

ONERI

Le Parti convengono che la gestione della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico affidatario del servizio oggetto del presente accordo sarà curata dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, che assumerà pertanto la veste di Stazione Appaltante.

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, prima di procedere all'indizione della gara di appalto di cui sopra, si impegna a condividere con le altre Parti i documenti di gara, con particolare riferimento al capitolato tecnico contenente le caratteristiche del servizio da acquisire.

Le parti stabiliscono che l'onere complessivo del corrispettivo su base annuale del servizio da porre "a base d'asta" andrà preliminarmente condiviso tra le parti, anche attraverso semplice comunicazione, in funzione del complesso delle funzionalità da implementare nella piattaforma e dei servizi che saranno erogati dalla ditta appaltante.

L'onere economico riguardante il corrispettivo annuo (iva compresa) da riconoscere all'operatore economico affidatario dell'appalto in parola, quale risultante dall'esito della relativa procedura di gara, sarà ripartito tra le Parti nel seguente modo, tenendo conto per gli Atenei del numero degli iscritti prendendo come riferimento tre fasce: n. iscritti maggiore a 20 mila, numero iscritti tra 10 e 20 mila, numero di iscritti inferiore a 10 mila):

- Azienda Regionale DSU - 36% dell'importo di aggiudicazione, importo massimo 24.700,00 euro annui

- Università di Pisa - 22% dell'importo di aggiudicazione, importo massimo 15.000,00 euro annui

- Università degli Studi di Firenze - 22% dell'importo di aggiudicazione, importo massimo 15.000,00 euro annui

- Università di Siena - 16% dell'importo di aggiudicazione, importo massimo 11.000,00 annui

- Università per stranieri di Siena - 4% dell'importo di aggiudicazione,

importo massimo 3.000,00 euro annui

ART. 4

DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha validità per 24 mesi e comunque non oltre la scadenza dell'appalto del servizio aggiudicato dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ivi comprese le eventuali opzioni contrattuali, se esercitate.

Successivamente al termine di cui sopra, permanendo il reciproco interesse alla stessa, le Parti stipuleranno un nuovo Accordo.

E' in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

Resta salvaguardata la facoltà per le Parti di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, in caso di sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse, dandone formale comunicazione scritta alle altre Parti con preavviso di almeno sei mesi.

ART. 5

MODALITA' DI STIPULA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo viene stipulato in formato elettronico con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/1990 e s.m.i. .

ART. 6

CONTROVERSIE

Qualora si manifestassero controversie o divergenze in ordine al presente ACCORDO, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni

dall'insorgere della controversia stessa.

ART. 7

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si applicano le leggi, decreti, circolari vigenti e quelle che potranno essere emanate durante la sua esecuzione.

ART. 8

IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

Il presente Accordo tra Pubbliche Amministrazioni viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 Allegato B - Tabella del DPR 26/10/1972, n. 642, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 28 aprile 1986 con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Letto, approvato e sottoscritto.